



COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari

Regolamento comunale per lo Sport

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 17.12.2013

INDICE

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Commissione comunale per lo sport

Art. 3 - Competenze della Commissione comunale per lo sport

Art. 4 - Albo comunale delle società sportive

Art. 5 - Competenze della Giunta

PARTE II – Impianti sportivi comunali

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive

Art. 7 **Assegnazione dei contributi**

Art. 8 – Caratteristiche dei contributi

Art. 9 **Criteri di ripartizione dei contributi**

Art. 10 Domande di contributo

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 11- Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 12 – Entrata in vigore

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

Il Comune di Donori persegue la promozione dell'attività sportiva soprattutto dilettantistica e giovanile in particolare, l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma associata.

ART. 2

Commissione comunale per lo sport

È istituita la Commissione comunale per lo sport composta da:

- Assessore allo sport o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- Un rappresentante per ogni società sportiva presente nel territorio.
- Un insegnante indicato dalla Direzione scolastica.

Partecipa alle riunioni della Commissione l'istruttore amministrativo del Comune, responsabile del procedimento con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.

La Commissione opera qualunque sia il numero dei suoi partecipanti.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al suo effettivo rinnovo.

Ai componenti della commissione di cui sopra non spetta né gettone di presenza, né rimborso spese viaggio.

Art. 3

Competenze della Commissione

La Commissione formula proposte ed esprime pareri preventivi in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo e su ogni altro argomento attinente alle materie sportive, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale.

La Commissione provvede inoltre alla formazione ed al tempestivo aggiornamento dell'Albo comunale delle società sportive, di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Albo comunale delle società sportive

E' istituito l'albo comunale delle società sportive ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 17 Maggio 1999, n. 17.

L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 5

Competenze della Giunta Comunale

La Giunta delibera in conformità agli indirizzi di programmazione dettati dal Consiglio ed approvati in sede di Bilancio di Previsione. Individua il tipo di gestione degli impianti sportivi nei modi previsti all'art. 6; adotta annualmente le tariffe per l'accesso agli impianti sportivi.

Prevede nel PEG la concessione di eventuali contributi straordinari alle società sportive e alle scuole in occasione di manifestazioni eccezionali organizzate al di fuori della programmazione ordinaria, e ritenute particolarmente significative e rilevanti per la comunità locale.

Incentiva la partecipazione dei cittadini alle diverse discipline sportive, anche non praticate nel territorio comunale promuovendo convenzioni con le società e/o organizzazioni sportive di altri comuni ove si praticano discipline sportive non presenti nel Comune di Donori.

PARTE II –Gestione Impianti sportivi comunali

Art.6

Modalità di gestione degli impianti sportivi

Le norme relative alla gestione degli impianti e delle strutture sportive Comunali sono inserite nell'apposito regolamento approvato con deliberazione CC n° 26 del 27/09/2006.

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive

Art. 7

Assegnazione contributi

Nei limiti dello stanziamento di bilancio sono assegnate alle società sportive di cui al successivo comma contributi economici volti ad incentivare la pratica sportiva giovanile e dilettantistica.

I contributi ordinari sono assegnati esclusivamente ai soggetti qualificati di cui all'art.26 della L.R. 17/99, e alle società sportive, iscritte all'albo comunale di cui al precedente art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede nel comune di Donori;
- L'attività sportiva sia svolta in forma dilettantistica;
- Sia iscritta a una federazione Nazionale o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

Art. 8

Caratteristiche dei contributi

La concessione dei contributi avviene a carattere **ordinario** per l'espletamento delle finalità per le quali la società sportiva è stata costituita.

Entro il mese di dicembre Il responsabile del servizio, pubblica apposito bando, nel quale le società sportive vengono invitate a presentare apposita istanza di contributo, corredata del programma degli interventi da effettuare nell'anno solare successivo, dell'elenco degli iscritti, nonché la rendicontazione del contributo percepito nell'anno in corso.

Entro il mese di marzo verrà adottato l'atto di assegnazione dei contributi.

Il contributo sarà erogato nel modo seguente:

- Un acconto pari al 50% della somma spettante al momento della assegnazione (di regola entro il mese di marzo)
- Il saldo al momento della presentazione del rendiconto.

Qualora una società non svolga l'attività sportiva programmata, per la quale ha ricevuto l'assegnazione del contributo, non avrà diritto ad ottenere il saldo, e dovrà procedere alla restituzione dell'acconto ricevuto nella misura in cui non riesce a dare dimostrazione della spesa.

Fino a che non saranno saldati i conti pregressi la società non avrà diritto a nuovi contributi.

Art. 9

Criteri di Ripartizione dei contributi

Le risorse ordinarie destinate all'incentivazione della pratica sportiva sono ripartite secondo i seguenti criteri:

1. Il **10%** sarà **ripartito** in parti uguali tra tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti;
2. Il **20%** sarà ripartito in base alla consistenza e validità del programma;
3. Il **50%** sarà ripartito sulla base del numero degli iscritti residenti nel comune di Donori;
4. Il **20%** sarà ripartito sulla base delle spese sostenute per affiliazione e iscrizione ai campionati, nonché per il cartellinamento degli atleti.

La quota di cui al precedente punto 3 viene assegnata unicamente alle società sportive che richiedano agli atleti una contribuzione non superiore all'importo massimo eventualmente fissato dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione allo Sport.

La quota di cui al precedente punto 4 in sede di erogazione del saldo del contributo, non dovrà essere superiore al 20% delle spese indicate nel bilancio di previsione

Art. 10

Domande di contributo

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti e di quant'altro richiesto dal Responsabile del servizio per le valutazioni di cui agli articoli precedenti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a seguito di pubblico bando.

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 11

Abrogazioni e norme di rinvio

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Dott.ssa Lucia Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Margherita Galasso